

del capitale „ dovranno sostituirsi queste altre: „ non potrà superare la metà del capitale. „

E nell'articolo 3 dove è detto *“ operazioni intese a eludere „* si dica *“ operazioni che eludessero. „*

In principio dell'articolo 4 conviene aggiungere: *“ Durante il corso legale, non si intendranno „ ecc., il resto come sta nell'articolo.*

Questi sono i mutamenti che la Commissione propone i quali sono stati concordati cogli onorevoli ministri delle finanze e d'agricoltura e commercio.

**Presidente.** Accettano gli onorevoli ministri?

**Grimaldi,** *ministro di agricoltura e commercio.* Accettiamo.

**Presidente.** Prego la Camera di tener conto di queste modificazioni. Si dà lettura del disegno di legge, con queste variazioni:

**Quartieri,** *segretario, legge il disegno di legge.* (Vedi Stampato n. 265-A.)

**Presidente.** La discussione generale è aperta.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Branca.

**Branca.** Questo disegno di legge ha avuto una sorte singolare, perocchè nella stessa Commissione parlamentare, che prima ha riferito su di esso, vi fu una maggioranza che non accettò alcune delle principali disposizioni del disegno di legge stesso e si limitò a riferire sull'articolo 1<sup>o</sup>, riservandosi di riferire in seguito sugli altri articoli.

Questa stessa maggioranza si mutò in seguito sì che la Commissione si divise poi quasi in due parti uguali, ed in fine mutò la proporzione numerica, soltanto per lo spostamento di un voto.

Siccome io mi trovo di essere stato relatore della prima maggioranza, che è ora diventata minoranza, così sono obbligato per debito d'ufficio, più che per mia volontà, di prendere parte a questa discussione.

Perchè il problema sia posto davanti alla Camera con tutta chiarezza, occorre leggere i due articoli che formano la legislazione vigente sulla materia, cioè gli articoli 15 e 16 della legge sull'abolizione del corso forzoso del 1881.

L'articolo 15 dice così:

*“ Il divieto fatto agl'Istituti d'emissione di variare senza autorizzazione del Governo il saggio dello sconto, cesserà il giorno in cui comincerà il cambio dei biglietti consorziali di cui all'articolo 5, in cui sarà completamente eseguito il disposto dell'articolo 6. „*

L'articolo 16 è così concepito:

*“ Il corso legale dei biglietti delle Banche di emissione, è prorogato a tutto l'anno 1883, colle*

norme stabilite dall'articolo 15 della legge 30 aprile 1874.

*“ Durante il corso legale il Governo avrà facoltà di determinare con decreto reale, la riscontrata fra i sei Istituti d'emissione, e fra essi ed il Tesoro dello Stato, colle norme stabilite dall'articolo 15 della legge 30 aprile 1874. „*

Dunque lo stato presente della legislazione è, che le Banche regolano il saggio dello sconto con piena libertà, e che il Governo non può intervenire che nella riscontrata fra i vari Istituti.

Col disegno di legge che si discute, questo principio che era stato stabilito, come uno dei benefici principali dell'abolizione del corso forzoso, è annullato e si ritorna nè più, nè meno che allo sconto ufficiale, come prima dell'abolizione del corso forzoso; di guisa che per questo verso, non si fa, se il bisticcio fosse permesso, che abolire la legge abolitiva del corso forzoso!

Ma prima d'inoltrarmi nella discussione e vedere come questo principio nuovo che ora si propugna annulli tutte le precedenti dichiarazioni degli attuali ministri, e specialmente dell'onorevole ministro delle finanze, occorre stabilire alcuni punti comuni, acciò non vi sia dissentimento in quello in cui non può e non deve esservi.

Quindi io comincerò per dichiarare che le ultime modificazioni introdotte dal Ministero, d'accordo con la maggioranza della Commissione, sono consentite in parte anche dalla minoranza; giacchè rispetto alla questione tanto controversa circa la valutazione del corso legale, siamo completamente d'accordo, in questo senso che io, il quale prima dell'abolizione del corso forzoso avevo sempre insistito per l'abolizione del corso legale, come mezzo preparatorio per saggiare la forza delle Banche e quindi per avviarci all'abolizione del corso forzoso, ora che è stabilito il cambio in moneta metallica, che il corso legale esista o non esista, non vale più nulla, perchè il vero freno che restringe e regola la circolazione delle Banche è il cambio. Con ciò non intendo affermare che il corso legale sia del tutto inutile per le Banche, rappresentando lo Stato per le sue tesorerie, per le sue esattorie e per tutti gli immensi suoi servizi finanziari, uno dei più grandi banchieri che siano nel paese, è certo che non è indifferente che vi sia o non vi sia questa agevolezza del corso legale per l'accettazione dei biglietti delle Banche nelle Casse pubbliche, come non è indifferente per chiunque emetta biglietti, che questi siano accettati o no da larga clientela.

Ma dico che il freno per cui dovrebbe servire